



COMUNE DI NAPOLI
(Dipartimento Normalità - Dipartimento Ambiente)

ORDINANZA SINDACALE
DEL 18 Gennaio 1999, n° 55

Oggetto: Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti ottici – laboratori annessi.

IL SINDACO

Premesso:

L'Associazione Ottici della Provincia di Napoli ha più volte rappresentato all'Amministrazione Comunale l'esigenza di definire e distinguere le fattispecie che per loro intrinseca struttura comportano il preventivo rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria rispetto a quelle che, a differenza dei veri e propri laboratori artigiani, possono essere autorizzate a condizione che vengano rispettate apposite condizioni:

- Che nell'ambito della suddetta tematica la maggior parte degli Esercizi Commerciali abilitati nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti ottici è costretta ad utilizzare una quantità minima di attrezzatura negli stessi locali nella quale viene effettuata la vendita dei prodotti, attrezzatura che viene utilizzata per conto proprio dagli stessi Titolari degli Esercizi Commerciali per operazioni preordinate e finalizzate alla vendita della merce di propria pertinenza;
 - Che in tali casi sicuramente non ricorrono le condizioni che danno luogo alle attività di manipolazione del prodotto è meramente strumentale e funzionale a quella principale di vendita del prodotto stesso;
 - Che al tempo stesso occorre però definire nello specifico le condizioni ed i presupposti affinché l'attività ausiliaria e sussidiaria svolta all'interno all'interno degli Esercizi Commerciali sia effettivamente inquadrata e concepita come tale;
 - Che per tali motivi occorre formalizzare l'atto che ne disciplina in concreto i contenuti;
- tanto premesso

DISPONE

Che tutte le Imprese Individuali e Societarie iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato nel settore del Commercio al Dettaglio possono utilizzare la seguente attrezzatura senza il preventivo rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria purché nell'esercizio della propria attività osservino le condizioni:

1. L'attrezzatura sotto elencata viene utilizzata esclusivamente per conto proprio e non già per espletare attività per conto terzi (qualunque sia la natura o la caratteristica dell'attività esercitata).
2. La superficie adibita all'approntamento dell'occhiale è parte integrante del locale del locale destinato alla vendita o – in rapporto ad esso – ne costituisce la parte minore e comunque ausiliare.
3. Il Titolare o il rappresentante legale dell'esercizio commerciale deve presentare apposita certificazione al Servizio Commercio al Dettaglio ad alla ASL 1 Ufficio Igiene e Sanità Pubblica con la quale si dichiara da parte dello stesso il rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.
4. L'attrezzatura che può essere utilizzata dal Titolare della Impresa Commerciale è la seguente:
 - a) Dimatrice per la riproduzione della sagoma campione del cerchio della montatura;
 - b) Molatrice manuale o automatica, per la sgrossatura delle lenti;
 - c) Molatrice manuale o automatica, per la rifinitura del bordo delle lenti;
 - d) Spazzolatrice per la lucidatura della montatura;
 - e) Ventiletta di aria calda per la dilatazione della montatura;
 - f) Trapano per effettuare fori nelle lenti per occhiali "a giorno";
 - g) Frontifocometro per la misura per la centratura delle lenti;
 - h) Pinze, giraviti, giradadi e minuteria necessaria alla registrazione dell'occhiale;

Benvero, tutte le Imprese di ottica individuali e societarie iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato nel settore "artigianato" sono soggette ad autorizzazione sanitaria, anche se effettuano vendita al pubblico.

*Digitato e collazionato a cura del Servizio Trasparenza
- Ufficio relazioni con il Pubblico*